

# **COMUNE DI BORORE**

**Provincia di Nuoro**

-----

## **R E G O L A M E N T O**

**PER IL RIMBORSO DELLE SPESE PER LE**

**MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI**

\*\*\*\*\*

Il presente regolamento:

E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24.03.1987 con atto n. 40

E' stato modificato con delibera del C.C. n. 5 del 29.01.1991.

E' stato approvato dal CO.RE.CO. in data 27.02.1991, decisione n. 322/03/91

La delibera è stata affissa per 15 giorni

E' entrato in vigore il giorno 22.02.1991

Non essendo pervenuto alcun rilievo il presente regolamento è esecutivo a tutti gli effetti.

Borore,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Cuccuru Gina Paola

## **ART. 1**

Al Sindaco e ai componenti gli organi del Comune, formalmente e personalmente delegati, che per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale del Comune, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché l'indennità di missione alle condizioni previste dall'art. 1, primo comma e dall'art. 3, primo e secondo comma, della Legge 18.12.1973, n. 836 e per l'ammontare stabilito al n. 2 della tabella A) allegata alla medesima legge, come successivamente modificata.

## **ART. 2**

Ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, della Legge 27.12.1985, n. 816, al Sindaco e ai componenti gli organi del Comune che, per ragione del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale del Comune nelle ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 13 della richiamata Legge n. 816, sarà corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute anziché l'indennità di missione erogabile nella misura fissata dalla legge, qualora la missione venga effettuata fuori dalla Sardegna o in Sardegna qualora la stessa superi la durata di sei ore  
In questi casi saranno ammesse a rimborso le spese effettivamente sostenute quali spese alberghiere e vittuarie, taxi, telefoniche ed altre eventuali, purché strettamente pertinenti.

## **ART. 3**

La liquidazione dell'indennità di missione o del rimborso delle spese effettive è disposta con provvedimento della Giunta ai sensi del terzo comma dell'art. 13 della Legge n. 816/1985, su domanda dell'amministratore interessato corredata della documentazione delle spese di viaggio sostenute e di una dichiarazione sulla durata della missione.

Nell'ipotesi del 2° comma dell'art. 2 del presente Regolamento, l'amministratore presenterà una nota riepilogativa delle spese effettivamente sostenute, documentata da regolari ricevute o nota di spesa.

## **ART. 4**

A richiesta dell'amministratore incaricato della missione, previa autorizzazione del Sindaco, l'Economo del Comune corrisponderà l'anticipazione di un importo pari ai 2/3 dell'indennità presunta aumentata delle spese di viaggio, ai sensi dell'art. 1/ter della Legge 836/1973.

L'anticipazione verrà restituita contestualmente alla corresponsione del rimborso dovuto all'amministratore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data in cui diverrà esecutivo il provvedimento che lo approva.